



COMUNE DI VERNIO

Provincia di Prato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 21 APRILE 2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di Aprile, alle ore 21.10, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. **MORGANTI GIOVANNI**, nella sua qualità di Sindaco. Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, risultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri:

	PRESENTE	ASSENTE
MORGANTI GIOVANNI	X	
FIESOLI RITA	X	
ROMAGNOLI ANICA	X	
BROCCOLO GIUSEPPE	X	
CALCAGNINI PATRIZIA	X	
FULIGNI DANIELE	X	
MASOLINI NICCOLO'	X	
SACCARDI MARCO	X	
TONINI GIANLUCA		X
ANGELICA ANTONINO	X	
CHERUBINI GHERARDO	X	
GAMBARDELLA FRANCESCA	X	
BALESTRI GIANLUCA	X	

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Dott.ssa Rita Gualtieri, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.ri: **Angelica Antonino, Broccolo Giuseppe, Fiesoli Rita** ed invita i presenti alla discussione dell'argomento posto all'o.d.g.

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni: Storai Alessandro, Amerini Pierluigi, Di Sciuolo Barbara, Lucarini Maria

Si dà atto che entra in collegamento telematico l'Assessore Maria Lucarini, così come previsto dall'art. 2 dell'Appendice al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvata in questa stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa a cura dell'Assessore al Bilancio e Tributi – Maria Lucarini - in merito all'argomento in oggetto come risultante dal verbale della seduta, oggetto di trascrizione;

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n°147/2013, sono state abrogate e che l'IMU oggi è disciplinata dalla L.160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992, dell'art.1, commi 161-169 della Legge n°296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L.160/2019

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con atto consiliare del 05/05/2020 n°9;

DATO ATTO che l'art.1, comma 744, della L. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad un'aliquota del 0,76 per cento; le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili classificati in categoria D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che:

- i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali: A/1, A/8 o A/9;
- aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è pari allo **0,5 per cento** aumentabile fino allo 0,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- la detrazione per l'abitazione principale è pari a €. 200,00 rapportabili al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti a decorrere dall'anno 2022 art.1, comma 751 L.160/2019;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e può essere aumentata fino a 1,06 o diminuita fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota base è pari a allo 0,1 per cento e può essere solo ridotta fino all'azzeramento;
- per tutti gli altri immobili non sopraindicati, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e può essere aumentata fino a 1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta

i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- ✓ posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ✓ ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- ✓ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ✓ ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATO il comma 48, dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che a decorrere **dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o

data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta **del 50%**;

RICHIAMATO l'art.1, comma 751 della Legge n°160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n.04 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate per l'anno 2021 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale accatastata nella categoria nella categoria catastale A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze	0,6%
Abitazione principale accatastata nella categoria nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze	0,0%
Immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppo catastale A e B	1,03%
Immobili accatastati nelle categorie C/1 C/3	1,00%
Immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	1,03%
Immobili accatastati nel gruppo catastale D – quota riservata allo Stato pari al 0,76%	1,00%
Beni merce esenti art. 1 comma 751, l.160/2019	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Aree fabbricabili	1,03%
Terreni agricoli ed incolti	0,0%

Detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

RICHIAMATO il comma 756 dell'art.1, L. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'art.52 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confer-

mare le aliquote deliberate per l'anno 2021 per l'anno 2022;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2007 n° 296 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il comma 767 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le aliquote e i regolamenti hanno effetto, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione il Comune dovrà inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza), resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1.DI APPROVARE per l'anno 2022, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 della Legge N° 160 del 27 dicembre 2019 dal comma 739 al comma 783;

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale accatastata nella categoria nella categoria catastale A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze	0,6%
Abitazione principale accatastata nella categoria nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze	0,0%
Immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppo catastale A e B	1,03%

Immobili accatastati nelle categorie C/1 C/3	1,00%
Immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	1,03%
Immobili accatastati nel gruppo catastale D – quota riservata allo Stato pari al 0,76%	1,00%
Beni merce esenti art. 1 comma 751, l.160/2019	0,0%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Aree fabbricabili	1,03%
Terreni agricoli ed incolti	0,0%

Detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. DI STIMARE in €1.243.000,00, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto dell'importo di €. 258.054,69 trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento IMU approvato con Deliberazione Consiliare n° 9 del 05/05/2020, ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano dal 1° gennaio 2021 non soggetti ad IMU: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione a sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019 e i regolamenti sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno;

5. DI DARE ATTO che il Comune dovrà inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

6. DI DICHIARARE, con separata votazione che riporta voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza), resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti; il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente (F.to Giovanni Morganti) e dal Vice-Segretario (F.to Rita Gualtieri).

Imposta Municipale Propria IMU - Approvazione aliquote e detrazione - Anno 2022.

AREA n. 6 “ Pianificazione Urbanistica e Ambiente”

Tramite Ufficio Segreteria

- Sede -

OGGETTO: Valutazione indicativa prezzo aree edificabili nelle frazioni del territorio comunale.

Con riferimento all'oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'imposta ICI, il quale stabilisce all'art.5 che annualmente venga determinato il valore venale delle aree edificabili poste sul territorio comunale, l'Area Tecnica nell'anno 2003, ha svolto un'indagine sul valore di mercato delle aree edificabili poste nel territorio del Comune di Vernio facendo riferimento ai valori medi di compravendita e per gli anni 2004 e 2005 questi valori sono stati adeguati con l'indice ISTAT sulla base dei prezzi a consumo per l'intera collettività.


Ritenendo opportuno per l'anno 2022 mantenere i valori dell'anno 2017 a seguito della stasi del mercato immobiliare .

Frazione	Valore Medio 2021 in Euro	Aumento indice ISTAT	Valore Medio al Mq 2022
Mercatale S. Quirico S. Ippolito	64,89	0%	64,89
Sasseta	48,77	0,00%	48,77
Montepiano	58,40	0,00%	58,40
Cavarzano - Luciana	42,48	0,00%	42,48

Si ricorda che la presente stima è ai fini indicativi per calcolare il valore dell'area edificabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA n.6

Arch. Giamarco Pandolfini



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:


Oggetto:	Imposta Municipale Propria IMU - Approvazione aliquote e detrazione - Anno 2022
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	FAVOREVOLE
----------------	------------

Vernio, 10.02.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4
"Entrate Tributarie"
(Rag. Emanuela Cigolotti)



In ordine alla **regolarità contabile** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	Favorevole
----------------	------------

Vernio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
"Finanziaria e Contabile"
(Rag. Laura Gemmi)

